



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, in persona del GOT dott. Domenico Tirozzi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. N. 2862 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2015, vertente

**TRA**

- 1) [REDACTED] nato a [REDACTED] c.f. [REDACTED]  
rappresentato e difeso dall' Avv. [REDACTED] e dall' Avv.  
[REDACTED] ed elettivamente domiciliato in Santi Cosma e Damiano alla via [REDACTED] n.  
[REDACTED] giusta procura agli atti

**attore**

**E**

- 2) [REDACTED] s.p.a., con sede in Siena alla piazza [REDACTED] in  
persona legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. [REDACTED] e con questi  
domiciliata elettivamente in Cassino alla [REDACTED] giusta procura agli atti

**convenuta**

avente ad oggetto: opposizione ad atto di precetto

riservata per la decisione all' udienza del 23.11.2020 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 30.12.2020.



**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell' art. 132 c.p.c., così come inciso dall' art. 45 comma 17 L 18.06.2009 n. 69.

La domanda attrice è infondata e deve essere rigettata per i motivi in seguito precisati.

Per quanto riguarda l' eccezione di improcedibilità della domanda per violazione dell' art. 5 comma I, D. L.vo n. 28 del 4.03.2010, la stessa è infondata, atteso che la mediazione civile non è applicabile alle procedure esecutive. Se è vero che l'art. 5, co.4 del D.lgs. 28/2010 non fa esplicito riferimento all' esecuzione forzata, menzionando solo “procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all' esecuzione forzata”, la sua esclusione origina dalla definizione stessa di mediazione, quale “attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia” (art. 1). Nel caso delle procedure esecutive, in quanto volte all' attuazione coattiva di un diritto già accertato nel titolo, manca l' elemento della controversia, che può invece sorgere nei giudizi di cognizione che sull' esecuzione si innestano (Tribunale di Vicenza. sentenza 10.10.2018). Per quel che concerne l' eccezione relativa alla violazione della Convenzione tra ABI e Governo del 21.05.2008, anche tale eccezione è infondata, considerato che la Convenzione, a cui si riferisce parte opponente, concerne la rinegoziazione dei mutui per **la prima casa**, con la stessa è stata introdotta la possibilità di trasformare il tasso del mutuo sulla **prima casa** da variabile a fisso, con costi di portabilità zero e senza spese notarili.

Parimenti il decreto Bersani, richiamato da parte opponente, fa riferimento al mutuo per l' acquisto della **prima casa**, infatti l' art. art. 7, recita testualmente:” 1.E' nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore della banca mutuante.2. Le



clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullità del contratto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per acquisto della **prima casa** si intende l'acquisto effettuato da una persona fisica della casa dove intende stabilire la propria residenza.5. L'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali di riconduzione ad equità dei contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.6. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione ad equità e' stabilita dalla Banca d'Italia e costituisce norma imperativa ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile ai fini della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.7. In ogni caso le banche non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6”.

Dunque, la normativa richiamata da parte opponente concerne i mutui per l' acquisto della prima, non certo per mutui differenti, come quello contratto dal sig. [REDACTED] con l' Istituto di Credito opposto, in data 4.06.2002, a rogito per Notar [REDACTED] di Cassino rep. n. 74065, racc. 20460.

Per le altre eccezioni di parte opponente, le stesse risultano generiche ed indeterminate, sfornite di alcun supporto probatorio, atteso che la richiesta di c.t.u. risulta inammissibile, alla luce del fatto che “la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni



tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti" (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 18-01-2013, n. 1266).

Visto l' intento del sig. [REDACTED] di addivenire ad una transazione della controversia, come risulta dagli atti di causa, si compensa tra le parti le spese di lite.

**P.Q.M.**

definendo il giudizio in epigrafe, con atto di citazione ritualmente notificato, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

-rigetta l' opposizione avverso l' atto di precetto notificato in data 1.07.2015 al sig. [REDACTED]  
[REDACTED]

-rigetta l' opposizione avverso l' atto di precetto notificato in data 1.07.2015;

-compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Cassino 01.04.2021

**Il Tribunale di Cassino**

**in composizione monocratica  
il GOT Avv. Domenico Tirozzi**

